



Repubblica italiana
In nome del popolo italiano

La Corte di Appello di Firenze
Sezione Lavoro

composta dai magistrati

Dr. Giovanni Bronzini	Presidente relatore
Dr. Gaetano Schiavone	Consigliere
Dr. Simonetta Liscio	Consigliera

nella causa n. 1095 / 2015 r.gen.

dando pubblica lettura all'udienza del **14 aprile 2016** del dispositivo e della motivazione contestuale ha pronunciato

SENTENZA

nella causa promossa da

BANCA CR FIRENZE SPA in persona del procuratore speciale come in atti, con Avvocato Vittorio Bechi
- appellante-

c o n t r o

con Avvocati Michele Iacoviello e Francesco Santucci - appellati - e anche appellante incidentale.

Conclusioni : Come in atti

Oggetto : Trattamento integrativo di pensione- perequazione- Appello contro la sentenza N. 659 del 26 maggio 2015 del Tribunale di Firenze- giudice del lavoro - appello depositato il 25.11.2015-

Motivazione contestuale

Il Tribunale di Firenze ha condannato Banca CR Firenze SpA (CRF) al pagamento della "*perequazione sulla pensione integrativa*" in favore di

e dei suoi litisconsorti sopra elencati, tutti ex dipendenti della Banca, con rispettive decorrenze specificate in motivazione (e con riserva di liquidazione delle somme arretrate in separato giudizio).

Appella la Banca rilevando che il Tribunale ha ommesso di pronunziarsi sulla preliminare eccezione circa il difetto di legittimazione passiva della stessa CRF, la quale non può essere tenuta al pagamento anche della quota a carico del Fondo integrativo (FIP). Nel merito, censura l'interpretazione data dal giudice fiorentino della normativa sia di origine pattizia sia di fonte legale (artt.11 d.legs.vo 503/1992 ;34 legge n.448/1998, 59 , comma 13, legge n.449/1997) e denuncia il ragionamento apodittico secondo il quale il c. d. blocco della perequazione non sarebbe applicabile ai trattamenti integrativi. Conclude per la riforma della sentenza impugnata e per il rigetto di tutte le domande proposte in primo grado da

Gli appellati resistono al gravame con memoria del 4.4.2016 e il solo dispiega appello incidentale lamentando l'errato computo dei termini prescrizionali da parte del Tribunale che non ha considerato la documentata interruzione della prescrizione.

Sulla preliminare questione della legittimazione passiva: lo stesso art. 2, comma 4, dello Statuto 25.6.1996 del Fondo, menzionato dall'appellante prevede che la Cassa è responsabile "solidalmente" verso gli iscritti e i pensionati.

E tale solidarietà è prevista staturamente proprio nel caso in cui - come nella specie (e come è pacifico) - il Fondo non abbia pagato tempestivamente e regolarmente l'intero trattamento posto a suo carico. Nel merito, il Collegio condivide quanto osservato dal giudice del lavoro fiorentino con riferimento alla complessiva interpretazione dell'art. 59, comma 13, legge n. 449/1997, quale norma eccezionale riferibile ai trattamenti di pensione "dovuti" dall' INPS (disposizione quindi inidonea a fare da parametro di riferimento a volontà pattizie che contemplavano il regime dell'a.g.o. come semplice e ordinario modello normativo).

Il blocco disposto in via eccezionale dalla legge finanziaria riguardava appunto le sole erogazioni dell' INPS.

A questo proposito, Cass., Sez. Lav. 21.6.2011, n. 13573, ha già avuto occasione di statuire che la norma della legge n. 449 del 1997, art. 59, comma 13, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, concerne solo i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura

retributiva (e non previdenziale) ; vedi ora anche Cass.n.6179 del 30.3.2016.

Pertanto, con riferimento ai titolari di pensione costituita dal trattamento previdenziale obbligatorio e da pensione integrativa a carico di apposito Fondo aziendale integrativo , l'adeguamento della pensione spettante non si applica sull'intero importo ma solo sulla quota parte relativa al trattamento integrativo, restando escluso invece l'adeguamento della quota di pensione relativa al trattamento obbligatorio.

Nello stesso senso si è espressa recentemente anche Cass . / .5.2013, n. 10556, che ha ribadito come la già citata norma legge 27.12. 1997, n. 449, art. 59, comma 13, che prevede la sospensione della perequazione automatica al costo della vita, riguardi unicamente i trattamenti previdenziali obbligatori e quelli specificamente contemplati da tale disposizione, e non si applica alla pensione integrativa a carico del fondo aziendale, che ha natura retributiva (e non previdenziale) ; si veda ora anche Cass. 22.1.2014, n.1311, prodotta in atti.

La giurisprudenza di legittimità merita di essere condivisa e preclude di trovare un ostacolo alla pretesa dei pensionati appellati nell'art. 22 del Fondo pur dopo le modifiche pattizie del 1986 e del 1999 in quanto il "blocco" disposto dal legislatore è norma intrinsecamente eccezionale e circoscritta.

L' appello principale va dunque rigettato.

Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dal solo (pensionato dal 1.4.1997) con riferimento alla circostanza da lui allegata e trascurata dal primo giudice circa la avvenuta interruzione della prescrizione. Vi è in atti lettera di richiesta di pagamento con timbro di ricezione 11.11.2002 (vedi doc. sub. 3 in primo grado) . Pertanto la sentenza impugnata va parzialmente riformata in punto di decorrenza degli arretrati spettanti al sig.

Le spese del grado seguono la soccombenza.

DISPOSITIVO

Rigetta l'appello principale ; in accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna la Banca CR Firenze SpA al pagamento degli arretrati in favore di con decorrenza dall'anno 1999, da quantificarsi in separato giudizio ; condanna la Banca stessa a rimborsare agli appellati le spese del grado che liquida in complessivi euro 7.500,00 oltre iva, cpa e spese forfettarie con distrazione per i difensori.

Sussistono i presupposti processuali di cui all'art. 1, comma 17, legge n.228/2012 relativamente all'appello principale.

Così deciso in Firenze il 14 aprile 2016.

IL PRESIDENTE
dott. Giovanni Bronzini est.

